

REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

L-7 Classe delle lauree in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Approvato nella seduta del Consiglio di Corso di Studio in data 3 luglio 2024

Approvato dalla Commissione paritetica in data 22 luglio 2024

Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura in data 17 settembre 2024

TITOLO I - FINALITA' E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART.1 - FINALITA'

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale afferisce alla Classe L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale) ed è incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
2. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina le modalità organizzative e di funzionamento del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale.
3. L'Ordinamento Didattico (RAD) è riportato nell'Allegato 1.
4. Il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 2.
5. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
6. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

1. L'Ordinamento Didattico è formulato con riferimento ai crediti formativi universitari (CFU). Ad ogni credito formativo corrispondono di norma 25 ore di impegno dello studente ripartite tra ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale. Ad un credito formativo corrispondono un numero di ore di lezione frontale da 5 a 8; 12 ore di esercitazioni, laboratorio o laboratorio di progetto; 25 ore di tirocinio
2. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Ogni anno accademico comprende di norma 60 crediti.
3. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti suddivisi nelle diverse tipologie come riportato nell'Ordinamento Didattico.
4. Ogni anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica, separati da periodi di esclusiva valutazione finale degli studenti.
5. Il piano ufficiale di studio, e delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami di profitto e di laurea, vengono pubblicati annualmente nel Manifesto degli Studi del Dipartimento.
6. Nel superamento degli esami gli studenti devono rispettare le propedeuticità indicate nel Manifesto degli Studi.
7. Gli insegnamenti di "Curriculum" (ove presenti), le "Attività a scelta" e le "Altre attività" sono riportati nel Manifesto degli Studi, che è pubblicato annualmente sul sito di Dipartimento. La scelta da parte degli studenti deve essere effettuata secondo le modalità pubblicate nel Manifesto.
8. Gli specifici percorsi formativi previsti dall'art. 33 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo per gli studenti impegnati a tempo parziale sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai Corsi di Studio, che si trova alla pagina: <https://www.unipr.it/node/11534>
9. I programmi degli insegnamenti, gli obiettivi formativi, le modalità di erogazione e verifica, le informazioni sul materiale didattico sono pubblicate annualmente sul sito del Corso di Studi.

ART.3 - PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, diverso da quello ufficiale, entro la data indicata nel Manifesto degli Studi.
2. Il piano proposto sarà esaminato dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) che valuterà la sua congruità

con la formazione necessaria al conseguimento del titolo e le motivazioni culturali fornite dallo studente.

3. Il piano di studio approvato è vincolante per lo studente, anche per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività formative a scelta.

ART.4 - TIPOLOGIE DEGLI ESAMI E DELLE VERIFICHE DI PROFITTO

1. L'esame di profitto è un processo valutativo sviluppato durante il corso d'insegnamento con prove, esercitazioni e colloqui che si conclude con un voto finale o con un giudizio di idoneità.
2. Le modalità di accertamento della preparazione nonché la possibilità di accertamenti in itinere sono indicate dal docente all'inizio di ogni anno accademico e vengono coordinate nel CCS.
3. La valutazione degli insegnamenti integrati è espressa con un unico voto in trentesimi.
4. Le modalità di scelta e di verifica della congruità delle "Attività a scelta" degli studenti sono precisate nel Manifesto degli Studi.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e l'acquisizione dei relativi crediti avverrà mediante prove di conoscenza o mediante presentazione di certificazione riconosciuta come riportato nell'Allegato 2.
6. Durante l'anno accademico devono essere previsti almeno 7 appelli, distribuiti in almeno tre sessioni di esame (invernale, estiva, autunnale) e distanziati di almeno due settimane. Viene inoltre stabilita anno per anno una sessione d'esami in un periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 aprile; in tale sessione è facoltà del docente tenere un appello d'esame, che rientra in tal caso tra quelli della sessione invernale precedente.
7. In ciascuna sessione si tengono esami di tutti gli insegnamenti attivi.
8. Per esami articolati in più prove, deve essere consentito agli iscritti di sostenere le medesime all'interno dell'appello e comunque entro la sessione.
9. Gli studenti che abbiano già frequentato il terzo anno di corso possono sostenere esami fino alla fine di febbraio come estensione della sessione autunnale. È facoltà del docente prevedere un appello straordinario nel primo periodo di lezione entro una data indicata annualmente sul Manifesto, utile per l'ultima sessione di laurea dell'anno solare in corso.
10. Al di fuori delle sessioni di esame (comma 6), è facoltà del docente istituire, anche su richiesta, prove d'esame riservate a studenti fuori corso o che non hanno più obblighi di frequenza.

ART.5 - ATTIVITA' DI TIROCINIO E/O PROGETTI E LABORATORI

1. I tirocini, qualora previsti, sono attuati nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo e della normativa vigente, secondo la disponibilità accertata di aziende pubbliche e private. Il Corso di Laurea si avvale di un docente con funzione di Coordinatore delle attività di tirocinio.
2. Le attività di progetto e laboratorio possono svolgersi presso strutture dell'Ateneo o di altri Enti.

ART.6 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME

1. Le commissioni per gli esami di profitto sono costituite da almeno due membri di cui uno titolare dell'insegnamento. Gli esami sono pubblici e la composizione delle commissioni è resa nota prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicata sul sito di Dipartimento. In caso di verbalizzazione online la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal titolare dell'insegnamento (i.e. Presidente della Commissione).
2. Le commissioni d'esame sono nominate dal Presidente del Corso di Studio all'inizio dell'anno accademico su proposta del titolare dell'insegnamento o del coordinatore del corso integrato. Per quel che concerne la valutazione delle "Altre Attività" le modalità sono quelle stabilite dalle procedure di Ateneo o da una commissione nominata ad hoc dal Presidente del Corso di Studio.

ART. 7 - PROVA FINALE

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella redazione di una relazione scritta (relazione finale) che approfondisce una specifica tematica nell'ambito delle attività formative del

Corso di Studi (CdS). La relazione viene valutata dalla Commissione di Laurea con l'esposizione e discussione della stessa da parte del candidato o, in alternativa, sulla base del giudizio espresso da una Commissione di valutazione preliminare. L'argomento oggetto della prova e la modalità di valutazione della stessa sono concordati dallo studente con il relatore all'assegnazione del tema. La relazione può essere redatta in lingua inglese con un ampio sommario in lingua italiana.

2. La Commissione di Laurea è composta da almeno 7 docenti di ruolo nominati dal Direttore di Dipartimento conformemente al Regolamento Didattico di Ateneo.
3. La Commissione di valutazione preliminare è composta da 3 membri del CCS nominati dal Presidente dello stesso in occasione di ogni seduta di laurea.
4. La Commissione di laurea valuta in modo complessivo la preparazione del candidato tenendo conto delle risultanze dell'intera carriera universitaria. Le relazioni finali sottoposte alla "Commissione di valutazione preliminare", possono ottenere al più 1 punto; le relazioni finali sottoposte alla "Commissione di Laurea", possono ottenere al più 4 punti.
5. La media pesata del voto di ammissione si calcola sulle votazioni migliori per un numero di 150 CFU; viene arrotondata per eccesso se il decimale è maggiore o uguale a 0.5, per difetto se minore di 0.5; nel calcolo della media si considerano 3 punti per ogni lode mentre gli esami in soprannumero non vengono considerati; allo studente che si laurea in corso d'anno è attribuito un bonus di 1 punto; qualora il candidato riporti un punteggio finale di almeno 110 il Presidente propone alla Commissione l'assegnazione della lode. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione.
6. Agli studenti che nel loro percorso di studi abbiano partecipato a programmi di mobilità studentesca internazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del presente Regolamento, e che abbiano conseguito un riconoscimento di crediti formativi per almeno 12 CFU per attività formative svolte all'estero, verrà loro attribuito 1 punto aggiuntivo che concorrerà a determinare il voto di laurea.
7. Per ciascun anno accademico sono previste almeno tre sessioni di esami di laurea distribuite nell'arco dell'anno accademico. Di norma la prima sessione utile per sostenere l'esame di laurea è quella al termine del secondo periodo del terzo anno di corso. La sessione invernale è una sessione dell'anno accademico precedente e termina alla fine di marzo.
8. Ai laureandi che nel corso degli studi abbiano prestato servizio come Rappresentanti degli Studenti negli Organismi di Ateneo viene conferita una menzione speciale, con annotazione della medesima nel Diploma Supplement.

ART.8 - TERMINI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E DI CONSEGNA DELLA RELAZIONE FINALE

1. La domanda di ammissione all'esame di laurea deve essere presentata dal candidato secondo le modalità specificate alla pagina <https://www.unipr.it/domanda-di-laurea>.
2. Il relatore deve essere un docente di un insegnamento del Corso di Studio, o docente di un SSD previsto nel Piano di Studi, all'atto della presentazione della domanda.
Qualora l'attività relativa allo svolgimento della prova finale comporti periodi di permanenza del laureando presso enti esterni, pubblici o privati, lo studente, prima dell'inizio di tale attività, dovrà presentare alla Segreteria Didattica di Dipartimento la richiesta di estensione della garanzia assicurativa.

ART.9 - CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

1. La votazione viene espressa in centodecimi.
2. L'esame si intende superato se la votazione è pari o superiore a 66/110. Qualora il candidato raggiunga il punteggio di 110/110, la Commissione delibera se attribuire la Lode, per la cui concessione è richiesta l'unanimità della Commissione.
3. Il titolo di studio conseguito è la "Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7))".

TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO AL CORSO

ART.10 - IMMATRICOLAZIONI

1. Per essere ammessi al CL in Ingegneria Civile e Ambientale gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Le conoscenze richieste per il conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti dalla durata normale del corso sono rappresentate da una adeguata preparazione nelle discipline matematiche, fisiche e chimiche.
3. Tali conoscenze sono verificate da un test di ingresso organizzato su scala nazionale dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso). Il test consiste in una serie di domande a risposta multipla su argomenti di matematica, scienze fisiche e chimiche, logica e comprensione verbale. Il test ha esito positivo se il punteggio ottenuto supera una soglia stabilita dal CCS. Se la prova non viene sostenuta o l'esito non è positivo, sono previsti obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
4. Sul sito di Dipartimento alla voce Test di ingresso sono disponibili tutte le informazioni che riguardano: la struttura del test; il calendario delle sessioni; le modalità di iscrizione e di svolgimento del test, i punteggi e soglie di superamento, l'obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) ed i criteri di esonero dal test.
5. La percentuale di studenti che superano la prova con esito positivo e quindi posseggono «un'adeguata preparazione iniziale» è il dato di riferimento sul quale verrà verificata l'efficacia della didattica mediante il monitoraggio del percorso di studi e dei tempi necessari al conseguimento del titolo.

ART.11 - ATTIVITÀ FORMATIVE PROPEDEUTICHE

1. Per gli immatricolati vengono organizzate attività formative propedeutiche (precorsi) consistenti in lezioni nelle discipline matematiche su conoscenze di base preuniversitarie.
2. I precorsi si tengono nel mese di settembre presso la sede didattica e hanno la durata di due o tre settimane.
3. Agli studenti con OFA potranno essere erogate attività integrative di recupero.

TITOLO III - NORME DI FUNZIONAMENTO

ART.12 - FREQUENZA E ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli studenti. Gli studenti ottengono automaticamente la l'attestazione di frequenza al termine del periodo nel quale l'insegnamento previsto nel loro piano degli studi è stato impartito.
2. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo per gli studenti già iscritti.
3. Lo studente che non consegue il titolo di studio al termine dalla durata normale viene iscritto come fuori corso.

ART.13 - PASSAGGI, TRASFERIMENTI, OPZIONI E RICONOSCIMENTI

1. Il passaggio di studenti provenienti da altri corsi di studio è approvato dal CCS e il riconoscimento dei crediti acquisiti (o della carriera pregressa) viene effettuato previa analisi della coerenza degli obiettivi e dei contenuti didattico-formativi, nonché dell'obsolescenza degli stessi. Il CCS indica il piano degli studi da completare e l'anno di iscrizione.
2. Gli studi compiuti sono valutati in crediti e riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo sulla base del Piano ufficiale degli Studi del Corso di Laurea nel rispetto dell'Ordinamento didattico.
3. Agli studenti provenienti da corsi universitari stranieri sono riconosciuti i crediti acquisiti nelle discipline comuni al Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale previa valutazione delle relative equipollenze stabilite sulla base del riconoscimento di non meno dell'80% dei relativi contenuti.
4. Sono possibili passaggi od opzioni solamente per gli anni di corso attivati.
5. Per passaggi o trasferimenti che diano luogo al riconoscimento di almeno 5 CFU convalidati dal CCS, escluse le idoneità di lingua straniera, non è richiesto di sostenere il test di ingresso.

6. Lo studente che vuole sostenere attività formative in altri Atenei, per cui non vi siano specifici accordi di mobilità, deve adottare un piano di studi individuale, cfr. ART 3. Tali attività possono essere sostenute solo dopo l'approvazione del piano di studi individuale da parte del CCS.

ART. 14 - MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

1. Il CdS aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea ed altri programmi risultanti da eventuali accordi bilaterali.
2. In conformità ai Regolamenti di Ateneo è stata istituita dal Dipartimento una Commissione di Dipartimento per la Mobilità internazionale per promuovere e rendere efficace la mobilità internazionale degli studenti ai fini di studio sia in uscita che in entrata.
3. Il CdS si uniforma per il riconoscimento delle attività formative effettuate all'estero dagli studenti ai regolamenti e alle procedure di Ateneo che disciplinano suddetta materia.

ART.15 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL CORSO DI STUDIO

1. In applicazione delle disposizioni vigenti, il CCS adotta le procedure di Ateneo per la valutazione e l'assicurazione della qualità del Corso di Studio sotto la supervisione del Presidio della Qualità d'Ateneo e del Presidio della Qualità di Dipartimento.

ART.16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento si rimanda allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo a cui ci si è uniformati.